



La personalizzazione secondo la Corte di Cassazione: rischio di incostituzionalità ?

## **Descrizione**

Con la <u>sentenza n. 21062 del 27 luglio 2024</u>, la Corte di Cassazione ritorna, in termini di continuità con il proprio precedente insegnamento, sul concetto della **personalizzazione del danno non patrimoniale**.

Richiama, a tale proposito, la propria decisione del 27 marzo 2018, n. 7513, che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, aveva affermato costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico â?? relazionale, atteso che con questâ??ultimo si individuano pregiudizi di cui Ã" già espressione il grado percentuale di invaliditĂ permanente (quali i pregiudizi alle attivitĂ quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tale decisione aveva osservato, tra lâ??altro, che una lesione della salute â?? $pu\tilde{A}^2$  avere le consequenze dannose  $pi\tilde{A}^1$  diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invaliditÃ; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la **liquidazione delle prime**, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dellâ??esistenza dellâ??invaliditÃ; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dellâ??effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una gualsiasi attivitÃ, in conseguenza dâ??una lesione della salute, non esce dallâ??alternativa: o Ã" una conseguenza â??normaleâ?• del danno (cioe indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero Ã" una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adequatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. â??personalizzazioneâ?•: così qià Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le consequenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti â??dinamicorelazionaliâ?•, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non



patrimonialeâ??.

La richiamata ordinanza concludeva che: â??soltanto in presenza di circostanze â??specifiche ed eccezionaliâ?•, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa etÃ, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazioneâ??.

Tali principi sono stati effettivamente ripetuti dalla Suprema Corte nelle successive pronunce (si vedano, tra le altre, la sentenza 11 novembre 2019 n. 28988 e le ordinanze 4 marzo 2021 n. 5865 e 25 gennaio 2024, n. 2433) fino a quella presente.

Tale argomentazione -come si continua a rilevare (<a href="https://studiolegalepalisi.com/2024/06/17/la-personalizzazione-del-danno-non-patrimoniale-2/">https://studiolegalepalisi.com/2024/06/17/la-personalizzazione-del-danno-non-patrimoniale-2/</a>)- presta però il fianco ad un **giudizio di violazione di uguaglianza**, **sottoponendo ad un trattamento risarcitorio identico situazioni in realtà molto differenti**. Ed invero il ragionamento della Corte avrebbe una sua logica dignità e correttezza se la **tabella** di quantificazione utilizzata fosse **costruita sulla singola lesione e non sulla percentuale di invaliditÃ**. Ossia se la tabella di liquidazione indicasse un importo specifico per la frattura o per lâ??amputazione di un arto o per la tetraplagia, sarebbe incontestabile la ricomprensione del corteo delle limitazioni, nellâ??aspetto dinamico relazione, nellâ??indicato valore. Così la personalizzazione avrebbe effettivo senso solo per situazione particolari e peculiari (per esempio lâ??attività di atleta della vittima â?!).

In realtA la valutazione del danno non patrimoniale parte da una tabella di invaliditA (come quella milanese) che, nella sua espressione semplicisticamente aritmetica, associa ad un stesso punteggio lesioni che possono avere ripercussioni differenti nella??ambito dinamico e relazionale. La quantificazione del danno per cecità bilaterale Ã" del tutto simile a quella per tetraplagia. Eppure Ã" evidente che le ricadute c.d. esistenziali che dovranno sopportare i due soggetti sono incomparabile. Quindi continuare a dire che tali aspetti personalizzanti sarebbero stati precedentemente tenuti in considerazione Ã" affermazione del tutto erronea e tale approccio porta inevitabilmente con sé lo stigma dellâ??incostituzionalitÃ. Ed invero se la personalizzazione Ã" circoscritta ad eventi del tutto eccezionali, dovendosi considerare le ricadute ricomprese già nel valore standard della tabella, Ã" evidente che il risarcimento, per lâ??aspetto del danno non patrimoniale deve essere il medesimo per un cieco che puÃ2 avere rapporti sessuali e per un tetraplegico che non li puÃ<sup>2</sup> avere (pur essendo tale aspetto riconosciuto come diritto primario per ogni soggetto). Sarà uguale poi il risarcimento per un cieco che ha una sufficiente autonomia individuale, tanto da poter vivere da solo, con un tetraplegico non lo puÃ2 fare, dipendendo anche per gli atti piÃ1 intimi (per esempio i bisogni corporali) con lâ??apporto di un terzo. Lâ??interpretazione â??rigoristaâ?• della Corte di Cassazione non permette di recuperare tali limitazione nellâ??ambito della c.d. personalizzazione, in quanto la perdita della sfera sessuale o della??autonomia personale per un tetraplegico non costituisce un evento eccezionale o peculiare ma purtroppo Ã" la conseguenza ordinaria della lesione midollare.



Quanto la Corte di Cassazione, abbandonerà la monotona ripetizione della sua posizione in tema di personalizzazione ed affronterà la dimensione costituzionale della parità di trattamento per situazione indubbiamente differenti?

Categoria

1. Focus giuridico

**Data di creazione** 12 Ago 2024